



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 23/20**

Lussemburgo, 3 marzo 2020

Sentenza nella causa C-125/18

Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA

## **I giudici spagnoli devono controllare il carattere chiaro e comprensibile della clausola contenuta nei contratti di mutuo ipotecario che prevede l'applicazione di un tasso di interesse variabile basato sull'indice delle casse di risparmio spagnole**

*Se concludono nel senso del carattere abusivo di detta clausola, possono, per proteggere il consumatore da conseguenze particolarmente pregiudizievoli che possono risultare dalla nullità del contratto di mutuo, sostituire a tale indice un indice suppletivo previsto dalla normativa spagnola*

Nella sentenza **Gómez del Moral Guasch** (C-125/18), pronunciata il 3 marzo 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha statuito che **la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse che il consumatore deve pagare vari in funzione dell'indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio spagnole** (in prosieguo: l'«indice di riferimento»), indice che è previsto dal diritto spagnolo, **ricade nella sfera di applicazione della direttiva sulle clausole abusive**<sup>1</sup>. **Detta clausola, infatti, non riflette disposizioni legislative o regolamentari imperative ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di questa direttiva.** La Corte ha parimenti precisato che **i giudici spagnoli devono verificare il carattere chiaro e comprensibile di una tale clausola, e questo indipendentemente dalla circostanza che il diritto spagnolo abbia attuato la facoltà offerta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, di prevedere che la valutazione del carattere abusivo di una clausola non verte, segnatamente, sulla definizione dell'oggetto principale del contratto. Detti giudici, se concludono nel senso del carattere abusivo di tale clausola, possono, per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli che possono risultare dalla nullità del contratto di mutuo, sostituire a tale indice un indice suppletivo previsto dalla normativa spagnola.**

Tale sentenza si iscrive nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna). Il sig. Marc Gómez del Moral Guasch ha proposto ricorso dinanzi a detto giudice con riguardo al carattere asseritamente abusivo di una clausola relativa al tasso d'interesse variabile e remunerativo contenuta nel contratto di mutuo ipotecario che aveva concluso con l'istituto bancario Bankia SA. In virtù di questa clausola, il tasso d'interesse che il consumatore deve pagare varia in funzione dell'indice di riferimento. Tale indice di riferimento era previsto dalla normativa nazionale e poteva essere applicato dagli istituti di credito ai mutui ipotecari. Tuttavia, il giudice spagnolo rileva che l'indicizzazione degli interessi variabili calcolata sulla base dell'indice di riferimento era meno favorevole di quella calcolata sulla base del tasso medio del mercato interbancario europeo (Euribor), che sarebbe utilizzato nel 90% dei mutui ipotecari sottoscritti in Spagna, con un costo supplementare per mutuo di un ordine di grandezza compreso tra 18 000 e 21 000 euro.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative sono escluse dalla sfera di applicazione della direttiva<sup>2</sup>. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, con riserva di verifica da parte del giudice spagnolo, **la normativa nazionale**

<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

<sup>2</sup> Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

**applicabile nella specie non imponeva, per i mutui a tasso d'interesse variabile, l'utilizzazione di un indice di riferimento ufficiale, ma si limitava a stabilire le condizioni che gli «indici o tassi di riferimento» dovevano soddisfare per poter essere utilizzati dagli istituti di credito.** Conseguentemente, la Corte ha concluso che ricade nella sfera di applicazione della direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale applicabili dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta delle parti contraenti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato i poteri del giudice nazionale in sede di controllo della trasparenza di una clausola vertente sull'oggetto principale del contratto. Infatti, l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva prevede che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte, segnatamente, sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile<sup>3</sup>. Il giudice spagnolo si interrogava quanto alla possibilità, per un giudice nazionale, anche in assenza di una trasposizione di tale disposizione della direttiva nel diritto interno, di controllare se una clausola come quella controversa soddisfi l'obbligo di trasparenza sancito dalla direttiva. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che le clausole contrattuali devono sempre soddisfare l'obbligo di redazione chiara e comprensibile<sup>4</sup>. Tale obbligo si applica, secondo la Corte, anche quando una clausola ricade nella sfera di applicazione della summenzionata disposizione e anche se lo Stato membro interessato, nella specie la Spagna, non ha trasposto tale disposizione nel suo ordinamento giuridico. Ne consegue che **un giudice di uno Stato membro è sempre tenuto a controllare la chiarezza e la comprensibilità di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto.**

In terzo luogo, la Corte statuisce che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza ai sensi della direttiva<sup>5</sup>, **una clausola che fissa un tasso d'interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie.** Costituiscono elementi particolarmente pertinenti al riguardo, da una parte, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo del tasso d'interesse siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato, nonché, dall'altra, la comunicazione di informazioni, da parte del professionista nei confronti del consumatore, sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.

In quarto luogo, per quanto riguarda i poteri del giudice nazionale quando accerta l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva, la Corte ha ricordato che detta direttiva<sup>6</sup> non osta a che il giudice nazionale, in applicazione dei principi del diritto contrattuale, sopprima una clausola abusiva di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida detta clausola obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. Un tale annullamento del contratto, infatti, potrebbe avere, in linea di principio, l'effetto di rendere immediatamente esigibile l'importo residuo del mutuo ancora dovuto in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe, di

---

<sup>3</sup> Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, che riguarda le clausole vertenti sull'oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro.

<sup>4</sup> Articolo 5 della direttiva.

<sup>5</sup> Articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva.

<sup>6</sup> Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

conseguenza, dissuasivo dall'inserire clausole di tal genere nei contratti da esso proposti. Nella specie, il legislatore spagnolo, successivamente alla conclusione del contratto di mutuo controverso, ha introdotto un indice «sostitutivo», il quale, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, presenta carattere suppletivo. In tale contesto, la Corte ha considerato che **la direttiva<sup>7</sup> non osta a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice detto indice sostitutivo, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario in parola non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento del contratto nella sua interezza sia tale da esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>7</sup> Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva.